



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

## AGGIORNAMENTO DIRITTI DI COPIA INFORMATICA DI ATTI E DOCUMENTI

L'art. 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto le seguenti modifiche sui diritti per l'invio della copia informatica nel procedimento penale **con decorrenza dal 1 gennaio 2025**:

**815.** Al [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e»;  
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;

b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente:

«Art. 269-bis. - (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) - 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico»;

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

«Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro <b>25,00</b> per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro <b>8,00</b> per ogni trasmissione di dati

E' stato pertanto modificato l'art. 269 prevedendo che "Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi";

è stato inoltre inserito l'art. 269-bis che disciplina il diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche stabilendo che "Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del **duplicato o della copia informatica di atti e documenti** del procedimento penale", è dovuto il diritto forfetizzato nella misura **€ 25,00** ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di **€ 8,00** ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).